

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E AS.VA.L.T PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SUPPORTO E SEGRETERIA ALLE ATTIVITA' DI SCREENING PREVENZIONE ONCOLOGICA – AMBITO TERRITORIALE VALDINEIVOLE (PISTOIA) -.

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

ART. 4 - TETTO DI SPESA

ART. 5 - RIMBORSO SPESE

ART. 6– DECORRENZA, RINNOVO, DURATA E RECESSO

ART. 7 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

ART. 8 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

ART. 11 – PRIVACY

ART. 12 - TUTELA DELL'UTENTE CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 13 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ART. 14 - RAPPORTI CON IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 16 - SCIOPERI

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 19 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

ART. 19 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

ART. 20 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

PREMESSO

- che la L.R.T. n. 40/2005 all'art. 17 rubricato "*Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale*" prevede che i rapporti fra le Associazioni di Volontariato le cui attività concorrono con le finalità del SSR ed il Servizio Sanitario Regionale medesimo siano regolati da apposite convenzioni;
- che il Decreto Legislativo n. 117/2017 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che, a seguito di apposita manifestazione di interesse indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1066 del 19.07.2019 l'Azienda USL Toscana Centro ha individuato AS.VA.L.T come struttura idonea al servizio di supporto e segreteria ai programmi di screening dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto nel territorio della Zona Valdinievole (Pistoia) dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e comunque non oltre il 31.12.2022 (rinnovabile per ulteriori 12 mesi con espressa disposizione aziendale);
- che AS.VA.L.T con Decreto Presidenziale n. 452 del 09/12/96, è stata iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato al n. 95;
- che l'Associazione opera prevalentemente nel settore della prevenzione oncologica.

Rilevata la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione della convenzione, alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.

Tra

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Affari Generali delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ;

E

AS.VA.L.T. CF 91005560478 con Sede legale in Pescia Via Battisti n. 10, d’ora in poi per brevità denominato semplicemente “Associazione”, legalmente rappresentato dal Presidente/legale rappresentante Sig. Arnaldo Pieri, il quale agisce nel presente contratto in nome, per conto e nell’interesse della stessa, presso la quale risulta domiciliato per la carica.; il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda e AS.VA.L.T per interventi aggiuntivi in servizi di pubblico interesse, in spirito di collaborazione e partecipazione della medesima Associazione alla realizzazione di quanto concordato, avendo come obiettivo principale lo svolgimento dell'attività in maniera continuativa.

L'Associazione fornisce un servizio integrato di supporto e segreteria alle attività di screening, prevenzione oncologica ambito territoriale Valdinievole..

Nello specifico l'Associazione fornirà le seguenti prestazioni:

- a) attività di supporto amministrativo, segreteria e accoglienza per l'utenza nell'ambito dei programmi di screening prevenzione oncologica della Valdinievole - per un importo annuo max di € 50.000,00- .
- b) attività di raccolta ed accettazione dei campioni biologici dello screening della cervice uterina e del colon retto, di confezionamento ed invio ad ISPRO ed al Laboratorio Analisi del presidio Ospedaliero San Jacopo di Pistoia – per un importo annuo max di € 5.000,00 -.
- c) stampa ed invio all'utenza inviti e solleciti per le campagne di screening prevenzione oncologica – per un importo max annuo di € 10.000,00 -.
- d) inserimento dei dati relativi agli screening in specifico programma informatico messo a disposizione dall'Azienda USL Toscana centro ed invio dei dati ad ISPRO. – per un importo annuo max di € 5.000,00 -.

Le attività sono dettagliate nell'Allegato 1 dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, ove specificato di competenza della Segreteria.

E' inoltre richiesto la messa a disposizione di locali per attività di supporto amministrativo, segreteria ed accoglienza, nonché locali e attrezzature per lo svolgimento di attività ambulatoriali - per un importo annuo max di € 55.108,00 più max € 10.000,00 per rimborso

spese utenze, funzionamento attrezzature e promozione.

Le predette attività saranno svolte dall'Associazione presso la propria sede di Via Verdi n. 59 in Montecatini (Pistoia).

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per la stipula di convenzione oggetto del presente Avviso, gli enti del terzo settore dovranno:

a) mettere a disposizione una sede con le seguenti caratteristiche:

- presenza di minimo n. 7 max 9 ambulatori per le attività di mammografia, ecografia, colposcopia;
- disponibilità di spazi comuni, sale di attesa e sala da utilizzare per incontri finalizzati in particolare alla promozione della prevenzione oncologica per un totale minimo mq 100;
- spazi per le attività di segreteria con sale di attesa e front office;
- i locali dovranno essere privi di barriere architettoniche, dotati di arredi e attrezzature per il servizio oggetto dell'avviso, impianti di riscaldamento e climatizzazione;
- la collocazione della sede dovrà essere preferibilmente in posizione centrale rispetto al territorio Valdinievole, ambito comune di Montecatini o aree limitrofe, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e con disponibilità di parcheggio nelle vicinanze;

b) garantire un orario di apertura al pubblico non inferiore alle 4 ore al giorno per n. 6 giorni la settimana, con aggiunta di una apertura pomeridiana;

c) garantire l'erogazione delle prestazioni a cura di personale adeguatamente formato e che abbia maturato esperienza pluriennale nell'ambito di campagne di prevenzione oncologica riconosciute a livello regionale e nazionale;

d) effettuare le prestazioni di cui al paragrafo 1 punti (a, (b, (c, (d; ed in dettaglio riportate nell'allegato A dell'Avviso;

e) utilizzare procedure informatiche in connessione con l'Azienda USL TC, dato atto che quest'ultima provvederà all'installazione del programma e alla formazione del personale;

f) garantire il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso.

ART.4 - TETTO DI SPESA

L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a corrispondere all'Associazione il rimborso delle spese sostenute e documentate attinenti alle attività in convenzione nella misura massima di €. 135.108,00 (centotrentacinquemila e centootto/00) annui, di cui € 10.000,00 per attività, che al momento dell'adesione dell'Azienda alla gara Estar verranno a cessare e pertanto il tetto annuo verrà da quel momento decurtato di tale importo, fatta salva la liquidazione proporzionale in mesi in cui l'attività è stata svolta.

ART. 5 - RIMBORSO SPESE

I costi sostenuti dovranno essere correttamente documentati e saranno soggetti a valutazione di congruità ed appropriatezza da parte dell'Azienda, secondo le modalità previste dagli artt. 17.3 e 18 del D.lgs 117/2017.

Con cadenza trimestrale l'Associazione provvede ad inoltrare all'Azienda la richiesta di rimborso spese unitamente ad una dettagliata rendicontazione economica delle spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa. Tale rendicontazione economica deve essere validata dal Responsabile Aziendale della Gestione del Contratto di cui all'art. 8 lett. a) il quale attesta, tramite firma, la corretta esecuzione del servizio.

Alla rendicontazione è accompagnata una relazione contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti.

L'Azienda si impegna alla liquidazione dell'importo di cui al precedente co. 1 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione.

ART. 6 – DECORRENZA, RINNOVO, DURATA E RECESSO

La convenzione ha efficacia dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e comunque non oltre il 31/12/2022

Le parti concordano che la presente convenzione è rinnovabile per un periodo ulteriore di 1 anno previo scambio di accordo scritto fra le parti.

L' Associazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad

eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 90 mediante PEC.

L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 8 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione. Il mancato rispetto dell'art. 6 può comportare la risoluzione del contratto.

L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E

L'Associazione, a pena di nullità assoluta della convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e seguenti.

Deve quindi disporre di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso un istituto di credito o presso Poste Italiane S.p.a. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati su conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione delle competenze avverrà solo se la controparte risulterà in regola con la contribuzione agli Enti Previdenziali.

ART. 8 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Vengono individuati quali responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il Direttore della S.O.C. Affari Generali, drssa. Lucia Carlinii;
- Responsabile della Gestione del contratto il Direttore SOS Screening, Dr.ssa Anna Cristina Epifani;

b) per l'Associazione:

- il Presidente/ rappresentante legale, Sig. Arnaldo Pieri.

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata alla figura del Responsabile della Gestione del contratto: il Direttore SOS Screening, Dr.ssa Anna Cristina Epifani;

L'Associazione contraente riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità ed efficacia dell'attività svolta, alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'istituto

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

L'Associazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale

che opera sotto la propria direzione si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'Azienda può richiedere all' Associazione la dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L' Associazione si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Associazione.

ART. 11 – PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della

deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", **allegato B.1.**

Il Referente del trattamento dei dati competente provvederà (con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato B.1 al la convenzione tra Azienda e AS.VA.L.T a impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 12 - TUTELA DELL'UTENTE

L'Associazione riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell'Azienda contraente, collabora con l'URP (Ufficio relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal direttore generale dell'Azienda.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti all'osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente, nonché i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16/06/2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente-disposizioni generali-atti generali".

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e/o professionisti operanti nelle Strutture aziendali i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16/06/2016.

ART. 13 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'associazione si impegna ad utilizzare personale preventivamente ed adeguatamente formato ed addestrato di cui provvede a fornire apposito elenco all'Azienda; in particolare il personale utilizzato per l'inserimento dati deve essere in grado di garantire il corretto uso di Microsoft Office e del programma informatico gestionale in uso presso la segreteria di screening e deve avere inoltre la padronanza dei principi teorici di base degli screening oncologici.

L'Associazione tiene a disposizione dell'Azienda la documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale prima dell'inserimento nella segreteria, da esibire a richiesta del referente aziendale del contratto.

ART. 14 - RAPPORTI CON IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Dalla collaborazione fra l'Associazione e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo

professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima i volontari e/o professionisti che operano nel Servizio in oggetto per conto dell'Associazione.

L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra l'Associazione e i professionisti da essa utilizzati per lo svolgimento del servizio.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Associazione dichiara di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/1995 e ss.mm. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il

“Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti per imprese e soggetti esterni” disponibile in formato elettronico sul sito web <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on-line : Home, Fornitori, Prevenzione per i fornitori, Documenti rischi specifici AA.SS. Documenti delle Aziende Sanitarie

L'Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli. Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.

L'Azienda USL Toscana Centro si impegna, qualora richiesto, a mettere a disposizione le proprie strutture competenti per le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventualmente di sorveglianza sanitaria specifica.

ART. 16 - SCIOPERI

Nel caso di proclamazione di scioperi del personale dipendente dell'Azienda, il Responsabile dell'Associazione prenderà accordi con il Responsabile delle Strutture dell'Azienda per

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione attesta di aver assicurato il personale adibito al servizio contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione nonché per

la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione del servizio e garantisce che i professionisti siano regolarmente assicurati per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali a cura degli stessi o dell'Associazione medesima.

L'Associazione si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- cancellazione dal registro del volontariato
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, rapporto contrattuale.

ART. 19 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, che consta di n pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c.4 e 5 D.Lgs n. 117/2016.

ART. 20 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Prato li,

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore

S.O.C.Affari Generali

Dr.ssa Lucia Carlini

(firmato digitalmente)

Per l'Associazione AS.VA.L.T

Il Presidente/Legale Rappresentante

Sig. Arnaldo Pieri

(firmato digitalmente)

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona della dr.ssa Lucia Carlini, codice fiscale CRLLCU56L55L049K direttore SOC Affari Generali, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n.... del,

E

....., partita IVA sede legale in Via , nella persona del suo Legale Rappresentante , nata a il domiciliata per la carica presso la sede stessa, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda e hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n del avente ad oggetto:

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a _____ srl nella persona del suo rappresentante legale (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di _____ come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. _____ del _____ che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), _____ nella persona del suo rappresentante legale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica-strumentale presso la struttura affidati dal Titolare al Responsabile..

ARTICOLO1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

ARTICOLO 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti

categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi

Alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

ARTICOLO 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

ARTICOLO 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

ARTICOLO 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

ARTICOLO 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

ARTICOLO 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

ARTICOLO 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

ARTICOLO 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ARTICOLO 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

ARTICOLO 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

ARTICOLO 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

ARTICOLO 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

ARTICOLO 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

ARTICOLO 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori

esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

ARTICOLO 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti dei soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

ARTICOLO 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

ARTICOLO 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

ARTICOLO 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

ARTICOLO 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR,

consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

ARTICOLO 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

ARTICOLO 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

ARTICOLO 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare

necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito. Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Prato, lì _____

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

per L'Associazione

Il Direttore S.O.C. Affari Generali

il Presidente/Legale Rappresentante

Dr.ssa Lucia Carlini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)